

Il decreto legislativo sulla riscossione prevede piani di dilazioni lunghi

# L'eccezione delle 120 rate

## Fin da subito solo se c'è la difficoltà economica

DI GIULIANO MANDOLESI

**C**artelle dilazionate da subito fino a 120 rate in caso di particolari e gravi eventi al ricorrere dei quali il debitore è considerato automaticamente in situazione di temporanea difficoltà economica, requisito necessario per l'accesso alle nuove rateizzazioni "lunghe".

Gli eventi potrebbero essere quelli già attualmente previsti per l'ammissione alla proroga dei piani di dilazione, come la perdita del posto di lavoro (proprio o di uno dei componenti del nucleo familiare), il pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo, la cessazione dell'attività della ditta individuale o la ravvicinata scadenza di altri debiti fiscali o contributivi.

Questa è una delle disposizioni previste all'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo di riforma del sistema nazionale della riscossione, approvato lo scorso 11 marzo scorso in prima lettura dal

Consiglio dei ministri, che va a ridisegnare anche l'impianto dei pagamenti dilazionati delle cartelle esattoriali attraverso la modifica dell'articolo 19 del dpr 602/1973.

Con il citato articolo 12 il decreto introduce il nuovo comma 1.3 secondo cui spetterà al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la pubblicazione di un apposito decreto, l'individuazione delle modalità di applicazione e della documentazione necessaria per accedere ai nuovi piani di dilazione "lunghe" fino a 120 rate per i soggetti in temporanea difficoltà economica.

Al comma 1.3 viene inoltre stabilito che sempre il Mef dovrà individuare particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente anche nelle ipotesi in cui sarebbe precluso l'accesso alla dilazione con l'applicazione dei parametri "standard" ovvero quelli basati sull'Isee per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fi-

scali semplificati, e sull'indice di liquidità e l'indice alfa per gli altri soggetti.

Attualmente eventi che possono attestare (senza vicolo di "attestazione automatica" quindi a differenza di quanto ora previsto) il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica extra parametri, sono indicati nei modelli necessari per richiedere la proroga di precedenti dilazioni (il modello R2 pubblicato sul sito dell'agenzia delle entrate riscossione) e tra questi, vi sono appunto quelli già citati che con tutta probabilità saranno riproposti come causa "certificazione automatica della difficoltà economica" ovvero la cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare, la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto all'Isee, il pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insor-

ta nel nucleo familiare.

Tra gli eventi il lista vi è anche il decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nucleo familiare, la nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare, e il generico "eventi provocati da forza maggiore o improvvise e oggettive crisi di mercato".

Oltre a questo automatismo nell'attestazione della temporanea difficoltà nel decreto legislativo è prevista anche l'introduzione di specifiche modalità di valutazione della situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per i quali non sia possibile applicare i relativi parametri "standard".

Anche sull'aspetto "parametri standard", ovvero Isee ed indici necessari attualmente per l'accesso e la determinazione del numero massimo di rate dei piani, toccherà al Mef come già detto l'eventuale revisione delle loro modalità di applicazione.

© Riproduzione riservata

### SOGEI

## Sicurezza dei dati, al via le verifiche

Verifiche su sicurezza dei dati, in commissione anagrafe tributaria mercoledì sarà in audizione di Sogei, poi partirà l'indagine conoscitiva. È quanto emerge da una nota della commissione, "nella riunione di ieri" spiega "l'ufficio di presidenza ha discusso delle iniziative da assumere in merito al rafforzamento delle misure di sicurezza a protezione dei dati nei database del sistema dell'anagrafe tributaria". La nota prosegue "nelle prossime settimane, la commissione intende procedere ad una verifica, anche con un'eventuale indagine conoscitiva, del complessivo funzionamento del sistema informativo della fiscalità, con particolare riferimento ai suoi profili di sicurezza e a una migliore efficienza, alle modalità di accesso e alle garanzie di tutela e riservatezza dei dati dei contribuenti".

© Riproduzione riservata

### INTERPELLO

## Zero ritenuta sulle somme date al Fondo

Le somme prescritte, date al Fondo, non scontano la ritenuta d'acconto.

Sugli importi devoluti "per prescrizione" a un Fondo dall'associazione, nata per attuare forme di previdenza a favore degli iscritti e ora, dopo la liquidazione, in via di estinzione, non va applicata alcuna ritenuta. Tali somme, infatti, non possono essere riscosse né dagli aventi diritto, né da eventuali eredi.

È questa la risposta n. 71 dell'Agenzia delle entrate alla richiesta di chiarimento di un'associazione costituita per attuare forme di previdenza a favore degli agenti iscritti. L'Agenzia osserva che assume rilievo la circostanza per cui la devoluzione al Fondo può avvenire solo successivamente alla prescrizione del diritto degli ex iscritti a percepire le somme, pertanto, non potendo costituire reddito per gli stessi, all'atto del versamento al Fondo non dovrà essere applicata alcuna ritenuta.

## Entrate e Riscossione unite per salvaguardare il credito

**V**erso l'unione tra uffici delle Entrate e della Riscossione. È giunta l'ora per l'esattore di fare i conti con la propria tesoreria.

Nel decreto legislativo sulla riscossione tra le varie novità vi è l'opportunità di sostenere da un lato le esigenze dei contribuenti di organizzare le proprie risorse per adempiere alle proprie obbligazioni con le Agenzie, dall'altro consentire una razionale programmazione delle entrate pubbliche connesse alla riscossione.

Il Viceministro Maurizio Leo ha inteso rivedere le disposizioni in materia di riscossione prevedendo una graduale e pianificata riorganizzazione degli Uffici nel desiderio di rendere funzionale l'osmosi tra l'Agenzia delle Entrate e l'Ader.

Tale processo prevede un orizzonte temporale di cinque anni nei quali le risorse degli uffici delle Entrate e della riscossione saranno governate da un unico processo direzionale con logiche di raggruppamento funzionali coordinate tra di loro, a differenza di quanto accade oggi.

Il primo obiettivo da raggiungere sarà quello di una "integrazione logistica" tra gli Enti, con la previsione di una integrazione dei flussi informativi a disposizione dei vari Uffici, per consentire di effettuare accertamenti utilizzando le comuni banche dati in maniera rapida ed efficiente.

Nell'ottica della riorganizzazione delle disposizioni in materia di riscossione, l'integrazione delle due strutture (AdE e AdeR) è una

delle novità previste dal decreto legislativo che prevede, a decorrere dal 01 gennaio 2025 che l'AdeR dovrà salvaguardare il credito affidatole dall'Agenzia delle entrate mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento con la previsione di un lasso di tempo che non dovrà eccedere i 9 mesi dall'atto dell'affidamento del credito a differenza dei precedenti 12 mesi.

Questo per ridurre il rischio dell'ulteriore deterioramento del magazzino fiscale per lo spirare dei termini di prescrizione o per la perdita di garanzie connesse al contribuente.

Il termine tentativo però, si sottolinea, appare in contrasto con quanto sancito dallo statuto del contribuente in ordine al diritto di difesa del cittadino.

Altra importante novità risiede nell'introduzione del cosiddetto "discarico automatico" delle cartelle presenti nel magazzino fiscale, a decorrere infatti dal 01 gennaio 2025 le quote affidate e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo saranno automaticamente considerate inesigibili e stralciate dal bilancio pubblico.

Dal discarico automatico verranno escluse le cartelle per le quali, alla scadenza del periodo, saranno presenti procedure esecutive o concorsuali.

I crediti cosiddetti deteriorati, a seguito del discarico per inesigibilità, saranno oggetto di una nuova procedura di riscossione coattiva, stavolta gestita con tre possibili modalità: la prima affidata di-

rettamente all'Ente creditore originario con modalità da definire nei prossimi decreti attuativi, la seconda affidata dall'Ente creditore ad esattori privati individuati con procedure di gara ad evidenza pubblica, la terza affidata per ulteriori due anni all'Agenzia delle entrate Riscossione a seguito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali e/o patrimoniali del debitore.

I crediti discaricati, nuovamente affidati alla riscossione con le succitate modalità dovrebbero essere oggetto di un nuovo processo di valutazione per la determinazione della sua consistenza, difficilmente ipotizzabile pari al valore facciale del credito originario.

I crediti deteriorati, per essere mantenuti nel bilancio dello Stato non possono non essere oggetto di una revisione di stima al fair value, come accade per i crediti commerciali oggetto di cartolarizzazione.

Tale ipotesi potrebbe consentire allo Stato infatti di rivolgersi ai privati mediante il ricorso ad un mercato, ovviamente regolamentato, per la compravendita dei Bed Tax.

Quest'ipotesi si ritrova nelle disposizioni della Legge delega riguardanti la costituzione di un'apposita commissione di valutazione che dovrà relazionare il ministero circa l'analisi del magazzino proponendo le possibili soluzioni per il discarico da attuare con successivi provvedimenti legislativi.

**Ezio Stellato  
e Daniele D'Ambrosio**

© Riproduzione riservata